



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE



COMUNE DI VARMO
Provincia di Udine

**VARIANTE NR. 8 AL PIANO REGOLATORE GENERALE
COMUNALE**

**PROCEDURA DI VERIFICA
DELLA VAS**

ai sensi dell'art. 5 e 11 della L.R. 11/2005



1. INTRODUZIONE

L'obbligatorietà di sottoporre questo strumento urbanistico a procedura di Valutazione Ambientale Strategica deriva dall'applicazione della Direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001 in materia di V.A.S. recepita con la L.R. n. 11 del 06/05/2005.

La legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004)" prevede all'art 3 comma 3:

"I piani e programmi che interessano piccole aree di interesse locale o che comprendono modifiche di rilevanza minore, nonché i piani e programmi diversi da quelli di cui al comma 2 e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, sono soggetti a VAS qualora ne vengano accertati effetti significativi sull'ambiente mediante applicazione caso per caso della procedura di verifica di cui all'articolo 5."

Art. 5 (Procedura di verifica)

1. La procedura di verifica si svolge sulla base dei criteri fissati nell'allegato II della direttiva 2001/42/CE, dei contenuti del rapporto ambientale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), e dei pareri e delle risultanze delle consultazioni delle autorità interessate agli effetti sull'ambiente per le loro specifiche competenze ambientali.

Il provvedimento di esclusione dalla procedura di VAS deve essere messo a disposizione dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 8.

Art. 11 (Periodo transitorio)

1. In attesa dell'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 4, la Giunta regionale si pronuncia con propria deliberazione in relazione agli effetti sull'ambiente dei piani e dei programmi regionali, nel rispetto delle disposizioni di legge e sulla base del parere espresso dalle amministrazioni competenti. Con lo stesso provvedimento considera le alternative al piano o al programma proposto e le misure di monitoraggio da osservarsi in fase di attuazione e gestione del piano o del programma medesimo.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua i piani e i programmi di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE, per i quali non trovano applicazione le disposizioni del presente capo.

3. Gli enti locali e gli enti pubblici, anche economici, nell'ambito della propria potestà di autorganizzazione, adottano misure analoghe a quelle previste dai commi 1 e 2.

Allegato II - Direttiva 42/2001/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3, paragrafo 5.

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse,*
- *in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati,*
- *la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile,*
- *problemi ambientali pertinenti al piano o al programma,*
- *la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla*

protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti,*
- carattere cumulativo degli effetti,*
- natura transfrontaliera degli effetti,*
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti),*
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate),*
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,*
 - dell'utilizzo intensivo del suolo,*
- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale*

1. PREMESSA ALLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AL PROCESSO DI VAS

La variante nr. 8 al PRGC di Varmo, di tipo puntuale, ha lo scopo di riconoscere le scelte urbanistiche introdotte con l'approvazione del PRPC di iniziativa privata denominato "Area per attività inerti e affini" e approvato con delibera del consiglio comunale nr 39 del 29/11/05, di un'area posta a nord della frazione di Madrisio tra la strada provinciale 39 di Varmo che la delimita a Nord e la strada Provinciale 95 di Madrisio che la delimita a Sud.

Sulla base degli elaborati della variante n. 8 al PRGC (come indicati in relazione), redatti a firma dall'Arch. Fabio Saccon di Codroipo, viene predisposta la procedura di verifica al fine di appurare la necessità o meno di applicare alla variante stessa la "Procedura di valutazione ambientale strategica (VAS)" ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale 6 maggio 2005 n. 11 recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee, attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE".




3. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE DI PIANO

Localizzazione dell'intervento

L'area oggetto della variante n. 8 al PRGC del Comune di Varmo è situata posta a a nord della frazione di Madrisio tra la strada provinciale 39 di Varmo che la delimita a Nord e la strada Provinciale 95 di Madrisio che la delimita a Sud.

Tale area (evidenziata in rosso nell'immagine che segue) è classificata nel Piano vigente come zona omogenea D6 per l'accumulo e la lavorazione di inerti attuabile attraverso PRPC ed occupa un areale di circa sette ettari e mezzo.



Obiettivi della variante n. 8 al PRGC


La presente variante è stata redatta ai sensi della Legge Regionale nr. 5 del 23/02/2007. Tale variante, di tipo puntuale, ha le seguenti specificità:

scopo ricognitivo al fine di riconoscere le scelte urbanistiche introdotte con l'approvazione del PRPC di iniziativa privata denominato "Area per attività lavorazione inerti e affini" e approvato con delibera del consiglio comunale nr. 39 del 29/11/05.

di variazione di destinazione d'uso al fine di verificare se la possibilità di espansione della zona "D6" per l'accumulo e la lavorazione di inerti trasformandola in zona agricola è già stata saturata dall'approvazione del PRPC.

di tipo normativo in quanto introduce la possibilità di costruire impianti di produzione di energia rinnovabile da fotovoltaico in zona agricola sulle aree che sono state individuate dal PRGC con asterisco. Con la presente variante viene individuata una sola area in cui è possibile attuare questo tipo di attività identificabile con l'area oggetto di modifica urbanistica da D6 a zona agricola con caratteristiche speciali compresa nel territorio comunale di Varmo, a nord della frazione di Madrisio tra la strada provinciale 39 di Varmo che la delimita a Nord e la strada Provinciale 95 di Madrisio che la delimita a Sud.

PRGC: ZONIZZAZIONE
MODIFICATA



3.1 Influenza della variante n. 8 al PRGC su altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati

La variante non ha effetti sui piani sovraordinati.

La variante ha influenza sul PRPC approvato con l'introduzione di una nuova area a servizi. Tale area destinata a verde di quartiere non ha influenza su ecosistemi circostanti

3.2 Pertinenza della variante n. 8 al PRGC per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile

L'intervento proposto dalla variante in oggetto rappresenta il riconoscimento dello stato di fatto dei luoghi che si inserisce all'interno della programmazione di una tutela del territorio e della salute dei cittadini con i parametri di matrice prettamente urbanistica e con gli aspetti relativi a considerazioni ambientali legate allo "sviluppo sostenibile".

Nello specifico la variante ha lo scopo di soddisfare i bisogni attuali di sviluppo agricolo senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni senza eccedere la capacità di carico degli ecosistemi circostanti, garantendo l'equilibrio tra questi ultimi e l'uomo (il tasso di utilizzazione delle risorse rinnovabili non supera il loro tasso di rigenerazione; l'immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell'ambiente non supera la capacità di carico dell'ambiente stesso; lo stock di risorse non rinnovabili resta costante nel tempo, ...).

La variante persegue inoltre l'obiettivo di favorire uno sviluppo economico compatibile con l'equità sociale e gli ecosistemi, operando quindi in regime di equilibrio ambientale.

3.3 Problemi ambientali pertinenti la variante n. 8 al PRGC

L'intervento pianificatorio della variante n. 8 al PRGC non genera problematiche ambientali rilevanti, in quanto localizzato in un'area già antropizzata e compromessa nella sua naturalità. La variante non produce aumenti di zone edificabili ma implica la sola possibilità di utilizzo del territorio agricolo alle fini di produzione di energia rinnovabile da fotovoltaico riducendo la superficie agricola. Tale riduzione è irrilevante ai fini dell'intero sistema agricolo.

3.4 Rilevanza della variante n. 8 al PRGC per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente

La variante non ha alcuna influenza relativamente all'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.

4. EFFETTI SUL SISTEMA AMBIENTALE

4.1 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti

Si può osservare che l'intervento pianificatorio in esame, data l'area in cui esso viene proposto:

- non interviene in habitat naturalisticamente rilevanti;
- non danneggia specie animali o vegetali naturalisticamente rilevanti;
- l'uso di suolo agricolo avverrà nel rispetto degli indici edificatori ai sensi dell'art. 15 lettera B)

delle NTA del PRGC vigente;

- le azioni indotte da tale variante sul traffico e sulla qualità dell'aria sono da ritenersi di modestissima entità.;
- gli impatti possibili sul sottosuolo e sulle acque prodotti dal processo di depurazione delle eventuali acque reflue di uso domestico risulta essere limitato ed entro la normale capacità del suolo di auto depurazione;
- il suolo potrà essere parzialmente impermeabilizzato perdendo parte della capacità drenante dello stesso.

Nel caso specifico ci troviamo di fronte ad un intervento che presuppone:

- la certezza che non vi siano degli impatti significativi sul sistema ambientale;
- la durata di impatti sul sistema ambientale si protrarrà per tutto il periodo di tempo entro il quale verranno realizzate e gestite le nuove strutture edilizie in progetto e durante il periodo di utilizzazione del sito;
- la reversibilità degli effetti sull'ambiente si esaurirà allorché l'iniziativa avrà termine e verrà ripristinato lo stato dei luoghi; in questa fase non è possibile definire i tempi entro i quali queste evenienza potrà realizzarsi.

4.2 Carattere cumulativo degli effetti

Non essendoci effetti singoli nell'area, come sopra illustrato, l'intervento non andrà neanche a generare effetti di carattere cumulativo rispetto al carico ambientale complessivo che già insiste sull'area.

Non è possibile prevedere il carattere cumulativo dell'area in quanto non si è ancora a conoscenza degli interventi specifici che andranno ad insistere sul sito stesso.

4.3 Natura transfrontaliera degli effetti

Per tale variante non sono individuabili effetti transfrontalieri

4.4 Rischi per la salute umana o per l'ambiente

Le attività che si svolgeranno all'interno dell'area di variante non presentano rischi per la salute umana o per l'ambiente.

4.5 Entità ed estensione nello spazio degli effetti

La variante proposta esplicherà le proprie ricadute spaziali nel ristretto ambito d'intervento.

Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

A) delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale:

l'area oggetto di variante presenta un elevato utilizzo antropico a causa dello sfruttamento agricolo intensivo dei suoli.

Valori ambientali

L'area più prossima al sito d'intervento, non evidenzia situazioni puntuali di presenza di beni paesaggistici e culturali.

L'area di studio dell'intervento in progetto non risulta soggetta a vincoli di tutela introdotti dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42).

Le parti di territorio, oggetto dello studio, soggette a tutela ambientale sono:


- Vincoli storico-artistico-monumentali maggiormente significativi Beni vincolati ai sensi della L.1089/39
 1. Villa Priorato (Varmo)
 2. Villa Bartolini e parco (Fraz. Santa Marizza, Varmo)
 3. Il Palassat (Fraz. Santa Marizza, Varmo)
 4. Villa Piacentini e parco (Varmo)
 5. Villa Priorato (Varmo)

- Prati stabili

Dalla consultazione della Deliberazione della Giunta Regionale 14 settembre 2007 n° 2166 – L.R. 9/2005 art 6 comma 4 “Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali” - Approvazione dell’inventario dei prati stabili - si è potuto verificare che l’area d’intervento non ricade fra quelle individuate nell’inventario dei prati stabili.

- Siti di Importanza Comunitaria

- SIC IT3320026 – Risorgive dello Stella: non sul territorio di Varmo ma a confine con Codroipo-Bertiolo
- SIC/IT3320030 – Bosco di Golena del Torreano: dista 455 m dal punto di variante



- Altri vincoli

Gli altri corsi d'acqua e la maglia d'irrigazione presente nell'area indagata non sono soggetti alle indicazioni del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

L'area oggetto di variante non avrà effetti rilevanti sulle aree tutelate, in quanto si trova ad una distanza significativa dalle stesse.

B) del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite:

l'area oggetto di variante non avrà effetti sulla qualità ambientale e sui suoi valori limite;

C) dell'utilizzo intensivo del suolo:

il sito oggetto di variante è costituito da un'area agricola con possibilità di interventi limitati e localizzati che non modificano sostanzialmente l'ambiente naturale circostante.

5. CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni precedentemente svolte, si ritiene che la variante n. 8 al PRGC del Comune di Varmo non debba essere assoggettata a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto:

- l'intervento ammesso dalla strumentazione urbanistica non rientra tra le categorie di opere assoggettabili a procedura di V.I.A. definite dal D.lgs 152/2006 - allegato III alla Parte Seconda, elenco A ed elenco B;
- si tratta di una variante urbanistica di un'area posta ad una distanza significativa dalle aree tutelate, sopra elencate.